



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento proposto con ricorso ex art. 700 cpc da

Parte_1, con l'avv. Giancarlo Tonetto

- parte ricorrente -

Contro

Controparte_1, con l'Avv. Arrigo Tiziano *CP_2*

Controparte_3 in persona del curatore speciale, Avv. Alessandro

Simionato


- parte resistente -

Pt_1 vettore ha proposto ricorso ex art. 700 cpc per chiedere, in via cautelare, la revoca del fratello *CP_1* dalla carica di amministratore della società *Controparte_3* e la nomina di un amministratore giudiziario.

A fondamento della domanda, ha esposto che la società, operante nel settore immobiliare, è riconducibile – al pari di altre società, estranee al presente giudizio - alla famiglia *Pt_1* e, dopo la morte del padre *Controparte_3*, è partecipata dai di lui figli, *CP_1* e *Pt_1*, al 50% ciascuno.

Ha rappresentato che i rapporti tra *Pt_1* – da una parte – e *CP_3* e *CP_1* – dall'altra-, si sono gravemente incrinati nel corso del tempo, come dimostrerebbe la presenza di plurimi contenziosi, e ciò sarebbe dovuto al fatto che padre e figlio avevano accentrato su di loro la gestione della società, che per statuto sarebbe spettata al solo *CP_3*, ma di fatto veniva gestita di concerto con *CP_1*, estromettendo la sorella senza renderla partecipe ed avendo accumulato rilevanti passività, trattenendo per sé ogni utile.

Ha dedotto che, dopo la morte del padre, la società non era più in grado di funzionare, posto che l'amministrazione straordinaria spettava congiuntamente ai due fratelli, che non riuscivano ad accordarsi per le scelte di fondamentale importanza.



Ha poi sostenuto che la società si troverebbe nell'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, a causa della negligente gestione di CP_1 , precisando che, per tale ragione, ella stessa aveva presentato, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per la nomina del liquidatore, rigettato per ragioni di rito.

Dopo avere dato conto dell'asserita incapacità dell'amministratore a gestire la società, ed aver preannunciato l'intenzione di promuovere una causa di merito per l'accertamento dell'intervenuto scioglimento della società stessa, e per la nomina di un liquidatore, oltre che per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore Controparte_1 ed il risarcimento del danno, ha chiesto dunque la revoca cautelare di Controparte_1 , quale provvedimento anticipatorio della domanda di revoca ex art. 2259 cc , ponendo a fondamento della domanda le seguenti specifiche condotte:

- -Violazione degli obblighi informativi prescritti dell'art. 9 dello statuto - Apprensione in via esclusiva di ogni entrata sociale e mancata presentazione del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 ;
- Concessione in locazione di un immobile sociale, del valore di circa 250 mila euro, alla propria convivente, Parte_2 , in evidente conflitto di interessi, dato dall'irrisorietà del canone di locazione – pari a soli 500 euro - e dal fatto che il pagamento del prezzo era previsto anche tramite compensazione con controcrediti insussistenti e pretestuosi.

Ha inoltre chiesto la nomina di un amministratore giudiziario, al fine di evitare la paralisi dell'attività sociale e quindi di procedere alla futura nomina del liquidatore, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento ex art. 2272 cc.

Ha eccepito la nullità della clausola compromissoria statutaria, deducendo in ogni caso l'inapplicabilità della stessa in sede cautelare.

In relazione al *periculum in mora*, ha affermato che l'urgenza risiederebbe nella grave situazione patrimoniale in cui versa la società, caratterizzata da un'esposizione debitoria di oltre 3 milioni di euro, asseritamente generata dalla cattiva gestione del resistente, a fronte di soli 19.200 euro annui di entrata, derivanti dai canoni di locazione, e sarebbe aggravata dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea a causa del disaccordo tra i due soci di pari quota; ha poi evidenziato che l'amministratore sarebbe stato attinto da condanne penali per reati patrimoniali.

* * *

Si è costituita la società, in persona del curatore speciale nominato, Avv. Alessandro Simionato, rilevando, in via preliminare, che la clausola compromissoria, di cui all'art. 15 dello statuto, modificato nel 2006, ai sensi dell'art. 669 *quinquies* cpc, nella versione vigente *ratione temporis*, non preclude al Giudice Ordinario di emanare provvedimenti cautelari.

Sempre in rito, il curatore speciale ha dedotto che, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere, sarebbe preclusa, da parte del Tribunale, la nomina di un amministratore giudiziario a



seguito della revoca cautelare dell'amministratore, spettando dunque all'assemblea la nomina dell'eventuale nuovo amministratore, che assuma la carica in luogo di quello revocato.

Nel merito, il curatore speciale ha poi evidenziato come le condotte allegate da parte ricorrente potrebbero essere suscettibili di integrare gravi irregolarità gestorie, restando dunque in attesa che il resistente assolvesse l'onere probatorio, su di sé gravante, di avere correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dalla carica.

Ha poi rilevato che la compagine sociale non era stata aggiornata a seguito del decesso di **CP_3** [...] che risultava ancora socio nonostante fossero decorsi oltre due anni dalla sua morte.

● * *

Si costituito **Controparte_1**, eccependo, in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento della società, da accertarsi necessariamente nell'ambito di un giudizio a cognizione piena e ordinaria, e la conseguente inammissibilità di qualsivoglia provvedimento cautelare anticipatorio della pronuncia di scioglimento, quale la nomina di un amministratore giudiziario;
- in ogni caso, inammissibilità della nomina di un amministratore giudiziario stante la pendenza, in Cassazione, di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera che aveva escluso **Pt_1** [...] dalla società;
- incompetenza del Tribunale alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 15 dello Statuto, ritenuta valida ed efficace.

Quanto al merito, il resistente ha allegato che **Parte_1** e il di lei complice, **Persona_1**, avrebbero posto in essere gravi condotte, in esecuzione di un complessivo disegno criminoso, oggetto di paralleli procedimenti penali, volto sostanzialmente a distruggere il **Parte_3** avendo, in particolare, sottratto i beni delle società di famiglia (e quindi anche di **CP_3**) acquistandoli a prezzo vile nell'ambito di procedure esecutive gestite in modo illegale.

Ha poi dedotto che **Parte_1** aveva commesso, in passato, plurime condotte distrattive o atti di ingratitudine che avrebbero cagionato un grave danno al patrimonio sociale, essendo quindi imputabile a **Pt_1** l'aggravio dell'esposizione debitoria di **Controparte_4**.

Controparte_1 ha poi negato di avere incamerato alcuna entrata sociale; ha confermato che, a seguito delle summenzionate condotte spoliative, poste in essere da **Parte_1** e dai suoi complici, la principale entrata della società risulterebbe costituita dai canoni di locazione di tre immobili, per complessivi euro 19.200,00, ampiamente sufficienti a coprire i costi gestionali e contabili della società stessa; ha poi precisato che la società è anche proprietaria di altri immobili, non essendovi dunque i presupposti per lo scioglimento, quantomeno sino alla conclusione delle procedure esecutive, nel corso delle quali ha dato atto essere state avanzate numerose richieste di riduzione di pignoramenti ed ipoteche, ancora inevase.



Ha poi dedotto che il canone di locazione dell'immobile condotto dalla sig.ra **Pt_2**, di euro 500 mensili, sarebbe regolarmente pagato, salvo una piccola compensazione per lavori di riqualificazione effettuati dalla conduttrice, a sue spese, nell'appartamento.

All'udienza del 15 gennaio 2025, il procuratore del resistente ha poi allegato che **Parte_1** si sarebbe resa irreperibile, ragione per la quale non era andato a buon fine l'invio di una raccomandata, spedita nel marzo 2022, con la quale le era stato inoltrato il rendiconto del 2022.

Ha affermato che **Controparte_1** si era riservato di inviare i rendiconti da sottoporre alla ricorrente, precisando che tuttavia i documenti non erano ancora pervenuti alla sua attenzione.

Ha rilevato che il regolamento costitutivo della camera arbitrale attualmente vigente prevedeva il potere dell'arbitro di adottare provvedimenti cautelari.

Ha poi precisato che la visura societaria non era stata aggiornata in ragione di plurime controversie pendenti tra soci, anche di natura successoria.

Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

* * *

In via preliminare, va rilevato che l'art. 818 cpc, come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, ha introdotto la possibilità, per le parti, di attribuire agli arbitri, anche mediante il rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di concedere misure cautelari.


La facoltà di adottare provvedimenti cautelari è dunque subordinata ad una specifica manifestazione di volontà in tal senso, donde la norma non può che essere applicata agli statuti adottati o modificati in data successiva alla sua entrata in vigore. Del resto, è lo stesso art. 22 bis del Regolamento Arbitrale attualmente vigente, in vigore dal 15.06.2023 (doc. 19 di **Controparte_1**), a stabilire che gli arbitri potranno pronunciare procedimenti cautelari urgenti e provvisori, solo ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Ciò posto, va rilevato che l'attuale statuto di **CP_3** è stato modificato nel settembre 2006 e quindi la clausola di cui all'art. 15, che prevede la competenza arbitrale, è stata adottata in data ampiamente antecedente alle modifiche del regolamento arbitrale attualmente vigente, richiamato dalla clausola stessa.

È quindi precluso all'arbitro, nel caso in esame, di adottare provvedimenti cautelari, permanendo il potere del Giudice ordinario ex art. 669 *quinques* cpc, il che consente di riservare al merito l'esame dell'eccezione di nullità della clausola compromissoria, posto che la stessa non può, in ogni caso, ritenersi applicabile al presente procedimento cautelare.

* * *

Va ora preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda di nomina di un amministratore giudiziario, prospettata quale prodromica alla futura domanda di merito volta all'accertamento della causa scioglimento della società e conseguente nomina di liquidatore.



Sul punto, va osservato che, ai sensi dell'art. 2275 cc, in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta da Presidente del Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, reclamabile in Corte d'Appello, che segue il rito di cui agli artt. 737 e ss cc e che non assume carattere decisorio.

Il presupposto per l'esercizio dell'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del Presidente del Tribunale è che non si raggiunga il consenso di tutti i soci per la nomina di uno o più liquidatori.

La condivisibile giurisprudenza formatasi in tema di società di persone, dopo avere affermato come la ratio della nomina sia *“da ricercare (come nelle società di capitali) nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, ed in presenza di disaccordi tra i soci, l'ente sociale non rimanga privo per un periodo indeterminato degli organi deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento (artt. 2274 e ss. cod. civ.)”*, ed avere precisato che *“tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma 2° art. 2417, comma 1°, cod. civ.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nell'interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci”* (Cass. Civ SS uu n. 11104/2002), è giunta ad riconoscere come il decreto presidenziale possa essere adottato in presenza di un contrasto tra le parti non solo sulla nomina del liquidatore, ma anche sullo stato di scioglimento, essendo in tal caso attribuito al Giudice di effettuare un accertamento incidentale, e pertanto sempre di natura non decisoria, circa la sussistenza di una delle cause legali di scioglimento, e sempre salvo il potere delle parti di revocare il liquidatore, con il consenso di tutti i soci, ovvero di agire in via contenziosa, per ottenere l'accertamento definitivo della causa di scioglimento ex art. 2272 cc.

È quindi previsto un rimedio tipico, che consente al socio interessato di ottenere la nomina del liquidatore in tempi congrui, a seguito di un procedimento a cognizione sommaria, non essendo invece prevista una tutela cautelare che consenta di ottenere, in via anticipata e urgente, gli effetti di un provvedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di nomina ex art. 2275 cc.

Del resto, è la stessa parte attrice ad affermare di avere già presentato un ricorso per la nomina del liquidatore, poi rigettato dal Tribunale.

Il provvedimento, non condiviso da parte ricorrente, non risulta essere stato reclamato, nulla ostando in ogni caso alla presentazione di un nuova istanza, qualora ricorressero diversi presupposti.

* * *

Venendo ora alla domanda di revoca dell'amministratore, quale anticipatoria della domanda di revoca ex art. 2259 cc (cfr. pag. 11- 12 del ricorso), si osserva che ai sensi dell'art. 2260, cc, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, regolati dalle norme sul mandato.



Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, in base ai principi generali che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, parte attrice può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento dell'incarico.

Ciò posto, integrano causa di revoca, rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c., tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento; ed altresì le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi o comunque la violazione di norme che, per la loro frequenza o gravità, facciano venir meno la fiducia dei soci sull'operato degli amministratori.

Integra dunque certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca, la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall'art. 2261 cc, di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l'andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio.

Nel caso in esame parte ricorrente ha allegato che il socio amministratore, che ha assunto la carica nel 2022, avrebbe ommesso di presentare il rendiconto di cui agli esercizi 2022 e 2023, e quindi di tutto il periodo della gestione sociale a lui riconducibile.

Il resistente non ha offerto alcuna prova di avere regolarmente redatto il rendiconto e tantomeno di averlo comunicato alla socia, essendosi limitato a svolgere generiche deduzioni circa l'irreperibilità della resistente ed altresì circa l'intendimento dell'amministratore di trasmettere al sul legale i rendiconti, senza alcun concreto riscontro probatorio.

Segnatamente, al fine di documentare l'invio del rendiconto 2022, all'udienza del 15.01.2025, parte resistente ha esibito e chiesto di produrre una raccomandata datata 08.03.2022, che sostiene non essere giunta al destinatario, imputando quindi a **Parte_1** - irreperibile- la mancata ricezione del documento.

Parte ricorrente, esaminato il documento (o non prodotto, nonostante il Giudice avesse autorizzato la produzione dei documenti citati all'udienza, tra cui alcune registrazioni telefoniche, in formato USB) ha notato che la raccomandata era stata spedita in data antecedente all'assunzione della carica da parte di **Controparte_1** e, in ogni caso, non conteneva alcun riferimento al suo contenuto (cfr verbale udienza 15.01.2025).

Ne consegue che, anche qualora fosse stata regolarmente versata in atti, la raccomandata non sarebbe stata sufficiente a documentare la redazione e l'invio de rendiconto 2022 da parte dell'odierno resistente.

Tale condotta omissiva, reiterata per due annualità, e quindi protrattasi per tutto il periodo di gestione da parte di **Controparte_1** è grave perché integra inadempimento di uno dei principali obblighi derivanti dall'assunzione della carica.



Quanto al secondo profilo di addebito, dato dalla concessione in locazione di un immobile sociale a prezzo vile, pagato tramite compensazione con crediti che la ricorrente reputa inesistenti, parte resistente si è limitata ad eccepire che il canone di locazione (pari ad euro 500 mensili) sarebbe congruo, senza offrire alcun elemento utile a corroborare i propri assunti.

A ciò ci aggiunga che **Controparte_1** non ha contestato che il prezzo sia stato pagato, seppur in parte, tramite compensazione, ma ha allegato che il controcredito sarebbe dato da modesti lavori di riqualificazione sostenuti dalla conduttrice, a proprie spese, sull'immobile oggetto di locazione, senza tuttavia meglio dettagliare di quali lavori si tratterebbe e senza offrire alcuna prova non solo dell'effettiva esecuzione di tali opere, ma nemmeno del presunto ammontare del controcredito vantato dalla conduttrice.


La condotta di **Controparte_1**, che ha dunque consentito la compensazione, ancorché parziale, di un canone di locazione, senza premurarsi di verificare, documentare o registrare l'effettiva esistenza, entità e l'ammontare del controcredito per il quale la compensazione è stata autorizzata, oltre a rendere legittimo il sospetto del conflitto di interessi (atteso il legame sentimentale che lega **Controparte_1** alla conduttrice dell'immobile) denota certamente negligenza e una significativa superficialità nella gestione del patrimonio sociale.

Premesso ciò, va ora osservato che le condotte illecite che il resistente ascrive alla sorella **Parte_1** e al di lei presunto complice, che certamente andranno approfondite nelle opportune sedi, ancorché fossero dimostrate non legittimerebbero l'amministratore a rendersi inadempiente a doveri gestori fondamentali impostigli dalla legge, donde, nel presente procedimento, si appalesano inconferenti le copiose difese svolte **Controparte_1** sul punto, risultando dunque del tutto irrilevanti le registrazioni telefoniche depositate dal resistente su supporto USB.

Alla luce delle considerazioni suesposte, sussiste il *fumus boni juris* della giusta causa di revoca e art. 2259 cc.

Quanto al *periculum in mora*, ritiene il Giudice che l'attualità delle condotte e la generale superficialità dimostrata nella gestione del patrimonio sociale e della contabilità sociale destano il sospetto della loro reiterazione, e quindi dell'aggravamento del pregiudizio patrimoniale che la società potrebbe subire a causa della negligente gestione, non essendo, allo stato, prodotto alcun documento che consenta di avere piena contezza della situazione patrimoniale della società (già esposta ad esecuzione immobiliare) e circa la possibilità di rientrare dell'esposizione debitoria, e nemmeno essendo stato offerto alcun elemento che consenta di ritenere legittima l'operazione di compensazione del canone di locazione di un immobile sociale che, per stessa ammissione del resistente, costituisce allo stato una delle principali entrate della società.

In ragione di quanto sin qui esposto, **Controparte_1** va revocato dalla carica di amministratore di **CP_3**.



Non essendo chiaro se la nomina dell'amministratore giudiziario sia stata chiesta anche quale prodromica all'azione di revoca ex art 2259 cc, *ad abundantiam* si osserva che, in assenza di una norma attributiva di un potere in tal senso, la nomina dell'amministratore da sostituire all'organo revocato non può essere effettuata dal Tribunale ma compete all'assemblea: ed invero, non è consentito all'Autorità Giudiziaria intervenire a comporre eventuali contrasti tra soci che non consentano di addivenire a tale nomina, verificandosi, in tal caso, una causa di paralisi nel funzionamento della società che, qualora non risolta in seno alla società, dovrà necessariamente portare alla sua liquidazione, ma non potrà essere arginata con la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale né in sede di merito né, a maggior ragione, in sede cautelare.

* * *

Tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente in relazione alla domanda di nomina dell'amministratore giudiziario, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite in ragione di 1/3.

Parte resistente va condannata a rifondere, in favore della ricorrente e della società, la residua quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

- Revoca **Controparte_1** dalla carica di amministratore di **CP_3** ;
- Dichiara inammissibile la nomina dell'amministratore giudiziario;
- Compensa, in ragione di 1/3, le spese di lite;
- Condanna **Controparte_1** a rifondere, in favore di **Parte_1** e della **CP_5** **CP_3** in persona del curatore speciale, la residua quota di 2/3 delle spese di lite, quota che liquida, per ciascuna parte, in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ; IVA e accessori come per legge.

Venezia, 05 maggio 2025

Il Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan